AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO, LA CONFERMA E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AREA SANITA'

Art. 1 Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 2 Modalità di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali

Art. 3 Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 4 Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 5 Contratto individuale di incarico

Art. 6 Responsabilità della dirigenza

Art. 7 Incarichi di sostituzione

Art. 8 Conferma dell'incarico

Art. 9 Norme di garanzia

Art. 10 Pubblicità e rotazione degli incarichi, incompatibilità e inconferibilità

Art. 11 Norme finali

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di cui all'art.21 e seguenti del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, nel rispetto del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., della normativa e degli indirizzi regionali, (DGRC n.114 del 23/03/2021salvo eventuali e successive modifiche e/o integrazioni regionali), interpretati e coordinati secondo la gerarchia delle fonti ed i principi generali di interpretazione della legge e dei contratti.

L'Azienda in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituisce, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'art. 22 comma 1 par.I CCNL Area Sanità del 23.01.2024.

Il presente Regolamento si applica ai Dirigenti dell'area sanitaria, dipendenti dall' AORN San Pio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Fermo restando l'obbligo di attribuzione degli incarichi, tale attribuzione deve avvienire nel rispetto delle risorse economiche disponibili nel "Fondo per la retribuzione degli Incarichi" di cui all'art. 94 CCNL del 19/12/2019 con le modifiche e integrazioni di cui all'art. 72 del CCNL 23.01.2024.

In nessun caso può darsi luogo a sforamento del predetto Fondo, in tale evenienza è d'obbligo procedere alla rideterminazione del trattamento economico di posizione nella sua parte variabile.

L'attribuzione del trattamento economico di posizione correlato agli incarichi dirigenziali è differenziato sulla base della graduazione delle funzioni.

Art.1

Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali

Obbligatorietà del conferimento a tutti i dirigenti di un incarico

Ad ogni dirigente sanitario, di ruolo, in servizio alle dipendenze dell'azienda deve essere conferito un incarico dirigenziale tra quelli previsti dall'art.22 CCNL 23.01.2024, in coerenza con la gestione per obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati che costituiscono principi regolatori del rapporto di lavoro ai sensi della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

L'art. 22 comma 2 CCNL Area Sanità recita "*a tutti i dirigenti anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, deve essere conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali iniziali. Per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, a parziale modifica dell'art. 57, comma 2 lett. b) del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti) il procedimento di valutazione deve essere avviato*

almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi, ai sensi della medesima disposizione, immediatamente dopo tale maturazione. Entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta predetta verifica e valutazione, deve essere conferito: senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art.23...l'incarico di cui al par. II lett.c); con l'attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 ... un incarico diverso dall'incarico professionale iniziale tra quelli di cui al comma 1, par. I lett. b) e c) e par.II lett. a) e b) cui possono partecipare anche i dirigenti già titolari di un incarico di cui al precedente alinea in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare nonchè alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente."

Premesso quanto innanzi al personale dirigente medico, veterinario e sanitario sono conferibili i seguenti incarichi (art. 21 comma 2 ed art. 22 CCNL 23.01.2024):

Incarichi di tipo gestionale:

- Direzione di Dipartimento;
- Direzione di struttura complessa(UOC);
- Direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale(UOSD);
- Direzione di struttura semplice (UOS);

Incarichi di tipo professionale:

- Incarico professionale di altissima professionalità: distinto in **a1)** Incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale ed **a2)** Incarico professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale;
- Incarico professionale di alta specializzazione;
- Incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- Incarico professionale iniziale conferibile ai Dirigenti con meno di 5 anni di attività e che abbiano superato il periodo di prova;

Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva di fine incarico ai sensi dell'art.57,comma 2, lett.a) del CCNL come parzialmente modificato dall'art. 2 comma 2 CCNL del 23.01.2024.

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del Direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.

Gli incarichi che si renderanno vacanti verranno conferiti secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Sottoscrizione del contratto individuale di incarico

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione del contratto individuale di incarico, che integra il contratto individuale di costituzione del rappporto di lavoro del dirigente e perfeziona la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tale contratto, esplicitamente convenuto e accettato dal dirigente incaricato, definisce in modo formale i contenuti essenziali dell'incarico stesso ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.

Art.2

Modalità di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali

Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

Tutti gli incarichi sono indicati dall'art. 22 del CCNL 23.01.2024 e vengono conferiti dal Direttore Generale p.t. secondo le indicazioni dell'art 23 del vigente CCNL e seguenti.

Conferimento degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa

Gli incarichi di struttura complessa sono conferiti ai Dirigenti con Delibera del Direttore Generale, previo espletamento delle procedure previste dal DPR 484/97, dal D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., dal DCA18/2013, dalla L.R.32/1994 e ss.mm.ii., dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n°49/2017 e dalla L.118/2022 nonchè da tutto quanto previsto dall'art.24 del CCNL 23.01.2024.

I criteri per il conferimento di tali incarichi sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati raggiunti.

Gli incarichi vengono conferiti nei limiti previsti dall'Atto Aziendale.

Conferimento dell'incarico di Direzione di dipartimento

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, che si configurano come macrostruttura, sono conferiti con le procedure previste dal D.lgs.502/92 e ss.mm.ii., fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al dipartimento stesso nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. L'incarico di Direttore di Dipartimento viene conferito con atto deliberativo del Direttore Generale, con stipula di specifico contratto triennale rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.

Gli incarichi vengono conferiti nei limiti previsti dall'Atto Aziendale.

Conferimento degli incarichi di direzione di presidio ospedaliero

L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.lgs. n. 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa, in base a quanto previsto dall'Atto Aziendale.

Conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice dipartimentale

Per il conferimento dell'incarico della struttura semplice dipartimentale, i dirigenti vanno selezionati all'interno del dipartimento di competenza. Gli incarichi vengono conferiti nel limite dell'Atto Aziendale ed in ossequio all'art. 23 comma 9, 10 e 11 del CCNL 23.01.2024 e della DGRC 114/2021 salvo eventuali successive modifiche e/o integrazioni regionali .

I dirigenti afferenti a UU.OO in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale possono partecipare alla selezione ricorrendone i requisiti.

Conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice quale articolazione di struttura complessa

Gli incarichi di struttura semplice quale articolazione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti afferenti alla stessa struttura complessa e nei limiti previsti dall'Atto Aziendale ed in ossequio all'art. 23 comma 9, 10 e 11 del CCNL del 23.01.2024 e della DGRC 114/2021 salvo eventuali successive modifiche e/o integrazioni regionali.

Conferimento degli incarichi professionali di altissima professionalità dipartimentale (art.22 comma1 par.II lett.a1)

Sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica.

Gli incarichi di altissima professionalità dipartimentale, funzionalmente collocati all'interno di una struttura rappresentano un riferimento di altissima professionalità per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici. Gli incarichi vengono conferiti nel rispetto della percentuale di cui all'art.22 comma 4 lett. a) del CCNL 23.01.2024 pari al 5%.

Tali incarichi sono istituibili con apposito provvedimento aziendale, in considerazione dell'organizzazione e della mission aziendale, previo parere del Collegio di Direzione.

Conferimento degli incarichi professionali di altissima professionalità interni alle strutture complesse ovvero di strutture semplici anzhe a valenza dipartimentale (art. 22 comma 1 par. II lett. a2)

Sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica Collegio Tecnico, sulla base di particolari competenze sviluppate in settori specialistici e di significativa rilevanza scientifica per la disciplina e l'organizzazione delle strutture di afferenza.

Gli incarichi di altissima professionalità interni alle strutture complesse ovvero di strutture semplici anche a valenza dipartimentale sono conferiti ai dirigenti che appartengono alla struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare.

Gli incarichi vengono conferiti e nel rispetto della percentuale di cui all'art.22 comma 4 lett. b) del CCNL 23.01.2024 pari al 10%.

Tali incarichi sono istituibili con apposito provvedimento aziendale, in considerazione dell'organizzazione e della mission aziendale, previo parere del Collegio di Direzione

I vincoli del 5% e del 10% di cui all'art.22 comma 4 del CCNL del 23.01.2024 relativi al conferimento degli incarichi di altissima professionalità vanno applicati tenendo conto della proporzione numerica esistente tra i vari profili professionali che compongono la dirigenza dell'area sanità (DGRG 114/2021 salvo eventuali e successive modifiche e/o integrazioni regionali).

Conferimento degli incarichi professionali di alta specializzazione (art.22 comma 1 par. II lett.b) e degli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettìvo, di verifica e di controllo (art22 comma1par. Il lett. C)

Gli incarichi di alta specializzazione e quelli di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, interni alle strutture complesse o alle strutture semplici dipartimentali sono conferiti ai dirigenti che appartengono alla struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare, ricorrendone i requisiti dell'anzianità di almeno cinque anni e la verifica positiva del Collegio Tecnico.

Al fine di valorizzare le connesse responsabilità correlate all'esperienza professionale acquisita negli anni, al dirigente con 15 anni di anzianità, va almento conferito un incarico di alta specializzazione (DGRC n. 114/21 salvo eventuali e successive modifiche e/o integrazioni regionali)

Conferimento degli incarichi professionali iniziali (art 22 comma1 par.Il lett. d)

Gli incarichi professionali iniziali sono conferiti ai dirigenti che abbiano superato il periodo di prova e con meno di cinque anni di attività. Hanno ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.

Il Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza/UOC/UOSD definisce la tipologia degli incarichi di natura professionale (art. 22 comma 1 paragrafo II lett. b) c) e d) che si intendono conferire e relativi obiettivi correlati, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonchè alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente previo confronto con il Direttore Sanitario ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e di performance aziendale.

Affidamento e revoca degli incarichi multiaccesso (art. 26 CCNL del 23.01.2024)

Qualora all'interno dell'Azienda si individuino incarichi dirigenziali che, per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli del SSN, l'affidamento avviene, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 (*Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure*) previo avviso di selezione interna a cui possono partecipare dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizo e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

Qualora l'incarico multiaccesso sia configurato come incarico di direzione di struttura complessa, restano valide le relative procedure di cui all'art. 24 (*Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure*).

Durata e revoca degli incarichi dirigenziali

In applicazione dell'articolo 23 comma 4 e articolo art. 24 comma 3 CCNL del 23.01.2024, gli incarichi hanno durata di cinque anni e possono essere confermati alla scadenza previa valutazione positiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La durata può essere inferiore:

- Se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato;
- Nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art.15 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- Per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL 19/12/2019;
- Per il venir meno dei requisiti per il conferimento dell'incarico medesimo;

Per ulteriori ipotesi di revoca non contemplate nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.

Art. 3

Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Trasparenza ed equità per il conferimento dell'incarico

Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa, nel conferimento degli incarichi, sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità, misurazione, valutazione e valorizzazione del merito è volto a

garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Al fine di assicurare i necessari presupposti di trasparenza e di equa ed oggettiva valutazione delle competenze dei dirigenti candidati all'incarico, per gli incarichi diversi da quelli di struttura complessa l'Azienda predispone, a seconda della tipologia di incarico da affidare di cui all'art.22 comma 1 par. I lett. b), c), e par.II lett. a1), a2), b), c) CCNL 23.01.2024 un avviso di selezione interna per titoli con valutazione comparata dei curricula formativi e professionali (Art.23 comma 11 CCNL del 23.01.2024) nell'ambito del Dipartimento/UOC/UOSD interessata.

La valutazione comparata ha luogo solo ove vi sia più di un candidato all'incarico da conferire (DGRC 114/2021 salvo eventuali e successive modifiche e/o integrazioni regionali).

All'avviso deve essere data adeguata pubblicità sul sito aziendale nell'apposita sezione Avvisi e Concorsi. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

L'avviso riporta i seguenti elementi:

- La struttura aziendale alla quale l'incarico afferisce;
- La tipologia dell'incarico;
- La durata dell'incarico;
- I requisiti di cui all'art.22, comma 1 paragrafo I e II del CCNL 23/01/2024
- Le modalità di partecipazione;

L'indizione degli Avvisi di selezione interna nonché l'ammissione alla selezione è effettuata dalla UOC Risorse Umane che verifica il possesso dei requisiti richiesti e trasmette le domande per la relativa proposta:

- Al Direttore del Dipartimento, in sua assenza al Direttore Sanitario. per l'incarico UOSD o di altissima professionalità dipartimentale a2), ai sensi del disposto di cui all'art. 23 c.10 lett.b CCNL 23.01.2024;
- Al Direttore di struttura complessa per l'incarico di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa, ai sensi del disposto di cui all'art. art. 23 c.10 lett.a CCNL 23.01.2024;
- Al Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali ai sensi del disposto di cui all'art. 23 c.10 lett.c CCNL 23.01.2024
- Al Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali iniziali ai sensi del disposto di cui all'art. 23 c.10 lett.d CCNL 23.01.2024;

I summenzionati Direttori/Responsabili delle UU.OO. interessate, saranno supportati da personale amministrativo dell'UOC Risorse Umane che svolgerà le attività di verbalizzazione, ai fini della proposta dell'incarico da affidare.

La valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati verrà effettuata sulla base dell'Allegato *"Criteri di valutazione per l'affidamento di incarichi dirigenziali e per l'affidamento delle sostituzioni ex art. 25 CCNL 23.01.2024 (escluso commi 1,2,3)" allegata al presente Regolamento.*

Il Direttore di Dipartimento, Direttore UOC/Responsabile UOSD di riferimento, ai fini della proposta per il conferimento dell'incarico, tiene inoltre conto dei seguenti criteri ai sensi dell'art.23 comma 11 del CCNL 23.01.2024:

- Valutazioni del Collegio Tecnico;
- Area e disciplina di appartenenza;
- Attitudini personali e capacità professionali del singolo Dirigente;
- Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- Criterio di rotazione (ove applicabile).

In merito agli incarichi di cui all'art.22 comma1 par.II lett. c) "*incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo*" e lett. d) "i*ncarico professionale iniziale*", non sarà necessaria l'attivazione dell'Avviso interno ed il Direttore/Responsabile della UO interessata, procederà direttamente ad individuare i summenzionati incarichi, previo confronto con il Direttore Sanitario ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, e ne darà comunicazione al Direttore Generale e alla UOC RU per l'adozione degli atti consequenziali.

Per tutti i summenzionati incarichi, il Direttore Generale, sulla base delle proposte dei Direttori/Responsabili, conferirà l'incarico con atto deliberativo e, di conseguenza, sarà sottoscritto un contratto integrativo di quello costitutivo di rapporto di lavoro stipulato all'atto di assunzione.

Art. 4

Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

In coerenza con le previsioni dell'articolo 23 comma 9 CCNL 23/01/2024, il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 1 del presente regolamento prevede, a cura dei soggetti di cui all'articolo 23 comma 10 CCNL del 23.01.2024, la valutazione comparata dei curricula dei candidati e l'attribuzione dei punteggi secondo la tabella allegata al presente regolamento, in modo che l'esito della valutazione sia costituito da un punteggio che consenta di rendere la valutazione e la conseguente proposta trasparente e oggettiva.

Gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione, i criteri di cui all'articolo 23 comma 11 CCNL del 23.01.2024 devono risultare da comprovata documentazione di terzi ovvero da autocertificazione in relazione alla quale l'Azienda si riserva ogni utile verifica.

Dalle risultanze della valutazione dei titoli curriculari, viene stilata una graduatoria di merito dai responsabili deputati alla proposta motivata ai fini dell'affidamento dell'incarico.

La comparazione dei curricula, avrà luogo solo ove vi sia più di un candidato all'incarico da conferire.

Obblighi di trasparenza nel conferimento dell'incarico

L'azienda ha l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento di Direttore Strutture Complesse, di Responsabile di strutture Semplici e Semplici Dipartimentali ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013.

Art.5

Contratto individuale di incarico

Finalità e contenuti del contratto individuale

Il contratto individuale di incarico, con cui si perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale deve indicare:

- la struttura aziendale di conferimento;
- la tipologia dell'incarico conferito, la denominazione e la sua durata;
- le attività e gli obiettivi generali correlati all'incarico;
- la retribuzione di posizione spettante.

Termini per l'adozione della delibera di conferimento dell'incarico e per la sottoscrizione del contratto individuale

Recepita la proposta del Direttore/Responsabile dell'U.O. interessata, ai sensi dell'art. 23 comma 12 del CCNL del 23/01/2024, il Direttore Generale adotta, entro il termine di 60 giorni, la delibera di conferimento dell'incarico che individua il soggetto selezionato.

Il relativo contratto individuale è sottoscritto entro il termine di 30 giorni dalla delibera di conferimento dell'incarico, salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

Non è consentito di assegnare più di un incarico ad ogni Dirigente salvo ove previsto per legge. (ad esempio Direttori di Dipartimento, sostituzioni, ove previsto, per assenza / impedimento o cessazione del rapporto di lavoro)

Modifica dei contenuti del contratto individuale di incarico

Qualsiasi modifica anche di uno solo dei contenuti nel contratto individuale di incarico che si rende necessaria in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o dei

processi produttivi deve essere comunicata in forma scritta al dirigente interessato, al fine di acquisire il relativo esplicito assenso che andrà espresso entro il termine massimo di 30 giorni.

Art.6

Responsabilità della Dirigenza

Fermo restando la responsabilità disciplinare di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e dai CC.CC.NN.LL:

- Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile del corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e del risultato da conseguire;
- Il Dirigente, cui viene conferito incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice e semplice dipartimentale, è responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale è preposto, della realizzazione degli obiettivi e dei progetti allo stesso affidati, in coerenza agli obiettivi aziendali.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art.7

Incarichi di Sostituzioni

Gli incarichi di sostituzione di cui all'art. 25 comma 1, (assenza per ferie, malattia o altro impedimento) del CCNL del 23.01.2024, sono affidati dal Direttore Generale ad altro Dirigente della struttura, proposto con atto scritto e motivato, dal Direttore di Dipartimento/Direttore di Struttura Complessa/Responsabile di UOSD, individuato con cadenza annuale, in ossequio ai criteri di cui al comma 2 del citato art.25 CCNL 23.01.2024.

A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno i Direttori / Responsabili delle UU.OO. aziendali dovranno comunicare, al Direttore Generale e alla UOC Risorse Umane i nominativi dei sostituti.

Gli incarichi di sostituzione di cui all'art. 25 comma 3 CCNL 23.01.2024 (cessazione del rapporto) di un Direttore di Dipartimento, di Direttore di Struttura Complessa, di Responsabile UOSD in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, avvengono con atto motivato del Direttore Generale in ossequio ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 25 CCNL 23.01.2024 integrati dalla valutazione comparata dei curricula, e sono consentiti per il tempo strettamente necessario ad

espletare le procedure di cui ai DPR 483 e DPR 484 del 1997 e ss.mm.ii., e dell'art.17 bis del Dlgs 502/1992 e ss.mm.ii per i Direttori di Dipartimento, mentre per le UOSD si applica la procedura di cui all'art. 25 comma 3 terza alinea CCNL 23.01.2024 del presente regolamento.

La sostituzione del Direttore di UOC può durare 9 mesi prorogabili per altri 6. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituito adottati oltre tale termine.

In tal caso si procede con indizione di Avviso interno per titoli in ossequio ai criteri di cui al comma 2 dell'art.25 CCNL 23.01.2024.

L'Avviso Interno deve contenere i seguenti elementi:

- La struttura aziendale alla quale l'incarico afferisce;
- La tipologia dell'incarico;
- La durata dell'incarico;
- I requisiti e le modalità di partecipazione.

L'indizione degli Avvisi di selezione interna nonché l'ammissione alla selezione è effettuata dalla UOC Risorse Umane che verifica il possesso dei requisiti richiesti e trasmette le domande :

1) alla Commissione individuata con deliberazione del Direttore Generale per le UU.OO.CC;

2) al Direttore del Dipartimento, in sua assenza al Direttore Sanitario per la UOSD di riferimento.

Tale Commissione sarà supportata da personale amministrativo dell'UOC Risorse Umane per le attività di verbalizzazione.

Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto per mancanza di dirigenti in possesso dei previsti requisiti, trova applicazione il comma 4 dell'art. 25 CCNL 23.01.2024.

Per quanto attiene la sostituzione del Direttore del Dipartimento, il Direttore Generale farà riferimento alla terna di nominativi proposta precedentemente dal Comitato di Dipartimento, in mancanza di nominativi residuali nella predetta terna conferirà ad interim, su proposta del Direttore Sanitario e tenuto conto dell'anzianità di servzio, l'incarico ad altro Direttore di UOC del Dipartimento di riferimento, in attesa che il Comitato riproponga la terna dei suddetti nominativi.

La valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati verrà effettuata sulla base dell'Allegato *"Criteri di valutazione per l'affidamento di incarichi dirigenziali e per l'affidamento delle sostituzioni ex art.25 CCNL del 23.01.2024 (escluso comma 1,2)"*. Nel caso di presentazione di una sola istanza la valutazione comparata dei curricula non si svolgerà.

Tali procedure devono concludersi entro 30 giorni dalla cessazione. L'incarico di sostituto può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Qualora le procedure di reclutamento del personale si prolunghino oltre i suddetti periodi, l'Azienda, prima che scadano i mesi prima descritti, provvede ad indire un nuovo avviso pubblico di selezione.

In ogni caso, tale sostituzione è escluso che divenga, automaticamente, un incarico definitivo ne può configurarsi come mansione superiore.

Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali sia dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale ai sensi dell'art. 25 comma 8*CCNL* del 23.01.2024 la sostituzione del Dirigente, in quanto tale, avviene con l'assunzione di altro Dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell'aspettativa concessa nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 dell'art. 25*CCNL* del 23.01.2024. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 84 del CCNL dell'Area Sanit*à del 23.01.2024.*

L'incarico del Dirigente assente o collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 8 dell'art. 25 può essere assegnato dall'Azienda ad altro Dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato (art. 25 comma 9 CCNL del 23.01.2024).

Art.8

Conferma dell'incarico

Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19/12/2019. La valutazione positiva affidata al Collegio Tecnico, come da specifico regolamento, è presupposto necessario anche per l'affidamento di incarichi diversi, di pari o maggiore valore.

Art. 9

Norme di Garanzia

Gli incarichi conferiti da soggetti diversi dal Direttore Generale p.t. fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale, sono nulli. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'affidamento o l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento.

Relativamente all'incarico iniziale gli effetti economici e di carriera dell'attribuzione dell'incarico coincidono con la data di maturazione dell'anzianità dei cinque anni.

Unicamente qualora l'anzianità richiesta non sia maturata nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, nell'attesa che tale anzianità maturi, al dirigente positivamente valutato spetta – con decorrenza di cui al comma 2 – la retribuzione di posizione di cui alla clausola di garanzia fissata dall'art. 71 comma 2 CCNL.

Art. 10

Pubblicità e rotazione degli incarichi, incompatibilità e inconferibilità

Nel conferimento o conferma degli incarichi di cui al presente regolamento, l'Azienda tiene conto, altresì, degli indirizzi ANAC e del proprio piano triennale della prevenzione della corruzione in materia di rotazione degli incarichi e di quanto disposto dai D.Lgs**.** 33/2013 e D.Lgs 39/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità. Allo scopo si provvederà ad inserire negli Avvisi per il conferimento degli incarichi esplicito riferimento alle norme in oggetto ed agli effetti delle stesse, nonché a richiedere, a pena esclusione dalla selezione - ove prevista – la presentazione di apposita autocertificazione in ordine a situazioni di inconferibilità e di incompatibilità e, ove esistenti espressione dell'impegno a rimuoverle entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

Concluse le operazioni selettive ai fini del conferimento degli incarichi e delle sostituzioni da parte dei Direttori/Responsabili delle UU.OO interessate, l'UOC Risorse Umane provvedera a predisporre proposta dell'atto deliberativo fermo restante la verifica della veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000. Dichiarazioni mendaci produrranno gli effetti previsti dall'art. 76 del citato DPR n. 445 del 28/12/2000.

Art. 11

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore con l'atto di adozione dello stesso.

Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventassero per successivo intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale.

Allegato

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PER L'AFFIDAMENTO DELLE SOSTITUZIONI EX ART.25 CCNL del 23.01.2024 (escluso commi 1e 2)

Il presente testo tiene a riferimento i DD.PP.RR n.483/97 e n.484/97 relativi alle procedure per l'accesso alla Dirigenza di I e II livello delle Aziende Sanitarie Locali/AA.OO., nonché del D.M.30/01/1982,del D.M.30/01/1998 e ss.mm.ii., del D.M. 23/3/2000, n.184 e delle norme contrattuali nel tempo vigenti, con i dovuti adattamenti, essendo riferiti a selezioni interne per dirigenti di ruolo che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alle selezioni.

La partecipazione agli avvisi interni per gli incarichi da affidare, prevede che i candidati, in termini preliminarmente prestabiliti e pubblicizzati, producano regolare domanda con curriculum autocertificato ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000.

Nel bando di selezione devono essere richiamati i presenti criteri generali approvati. Non sono valutabili titoli diversi da quelli previsti.

In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati in ordine gerarchico ai sensi dell'art. 5comma 4 del D.P.R. n. 487/1994.

Il punteggio da attribuire è pari a 60 per la valorizzazione dei titoli di carriera e di studio, che saranno valutati come di seguito dettagliato:

Titoli di carriera: massimo 35 punti

I servizi prestati presso le ASL/AO, IZS,IRCSS del SSN compresi quelli classificati danno luogo ai seguenti punteggi:

- Servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina e equipollente punti1,00 per anno;
- Servizio dirigenziale in disciplina affine punti 0,50 per anno;
- Servizio dirigenziale in altra disciplina punti 0,30 per anno;
- Servizio dirigenziale nel ruolo sanitario nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno;
- Servizio con impegno orario ridotto è in proporzione all'impegno orario.
- Servizio non nel ruolo dirigenziale (convenzionamento, co.co.co) punti 0,20 per anno
- Servizio prestato in qualità di Assistente in Formazione ai sensi dell’art.27 comma 7 del D. Lgvo 257/91 e art. 45 del D.Lgvo 368/99, punti 0,50 per anno di specializzazione

Incarichi

- Servizi prestati quali direttori di dipartimento comportano un'aggiunta di punti 0,40 per anno;

- Servizi prestati quali direttori di struttura complessa comportano un'aggiunta di punti 0,35 per anno;
- Servizi prestati quali sostituto di direttore di struttura complessa comportano un'aggiunta di punti 0,10 per anno;
- Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice dipartimentale o distrettuale comportano un'aggiunta di punti 0,30 per anno;
- Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice articolazione complessa comportano un’aggiunta di punti 0,25per anno;
- Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di altissima professionalità comportano un'aggiunta di punti 0,20 per anno;
- Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di alta specializzazione comportano un'aggiunta di punti 0,15 per anno;

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,come mese intero,periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni.

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole.

Per l’affidamento dei soli incarichi di sostituzione, ex art. 25CCNL del 23.01.2024, i punteggi ottenuti, relativi ai servizi unitamente prestati con incarichi di struttura semplice di altissima professionalità e di alta specializzazione, sono aumentati del 10% ed il punteggio finale determinato viene aumentato del 20% per i dirigenti in rapporto esclusivo (art.25 comma 2 lett. b) CCNL del 23.01.2024).

Non sono valutabili gli incarichi ‘anomali’ ovvero a carattere provvisorio e/o *sine die*, e comunque conferiti al di fuori o in difformità alle previsioni contrattuali *medio tempo*re vigenti.

Titoli accademici e di studio: massimo 5 punti

- Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente punti 1,50;
- Specializzazione in una disciplina affine punti 0,50;
- Specializzazione in altra disciplina punti 0,25;
- Altra specializzazione riconducibile alle ipotesi precedenti da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%;
- Dottorato di ricerca nella disciplina o disciplina equipollente punti 0,20 per anno;
- Dottorato di ricerca in altra disciplina punti 0,10 per anno.

Pubblicazioni: massimo 5 punti

Per la valutazione delle pubblicazioni ci si riferisce alla normativa vigente e comunque bisogna tenere conto dell'originalità del lavoro, della pertinenza della materia con la disciplina oggetto dell'incarico, della valenza scientifica della rivista, dell'eventuale collaborazione di più autori, del grado di attinenza dei lavori stessi con l'incarico da conferire ossia di tutti quei parametri che concorrono a valutare in modo obiettivo e

motivato i lavori. A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione, si utilizza la seguente tabella:

Pubblicazione su riviste scientifiche	autore	coautore
nell'area o disciplina specialistica o equipollente;punti per ogni pubblicazione	0,05	0,025
In altra disciplina;punti per ogni pubblicazione	0,020	0,010

Attività formative e professionali: massimo 15 punti

Per la valutazione delle attività formative e professionali ci si riferisce alla normativa vigente. In ogni caso le attività formative e di aggiornamento devono essere diversamente valutate a seconda della durata del corso,di un eventuale esame finale,dell'attinenza alla disciplina etc. Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto all'incarico da conferire. E' altresì da valutare la partecipazione a congressi, convegni, seminari, soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere. A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione si utilizza la seguente tabella:

Tipologia	**Durata e Punteggio**
Corsi di aggiornamento o perfezionamento o soggiorni studio nell’area o disciplina o equipollente	• Durata annuale 0.30 pt • Durata semestrale 0.15 pt • Durata trimestrale 0.07 pt
Corsi di aggiornamento o perfezionamento o soggiorni studio in altra disciplina o affine	• Durata annuale 0.15 pt • Durata annuale:semestrale 0.07 pt • Durata annuale: trimestrale 0.03 pt
Congressi, convegni, seminari, corsi, ecc. nell’area o disciplina o equipollente	0.001 pt a giornata
Relazioni a congressi, convegni, ECM ecc.	0.002 pt a giornata
Master Universitario di II Livello in disciplina o equipollente	0.35 per Master
Master Universitario di II Livello in altra disciplina o affine	0.20 per Master

Master universitario di II Livello in Management Sanitario	0.50 per Master

L'attività didattica e di insegnamento deve essere stata espletata presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario: di laurea, di specializzazione, di perfezionamento o master, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, attinenti all'area o disciplina anche equipollente, con il punteggio di 0,40 per anno accademico (incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23del D.Lgs.240/2010).

Per le eventuali penalizzazioni circa l'acquisizione dei crediti formativi si fa riferimento all'art 51 del CCNL 19/12/2019.

Infine, in conformità all'art. 23 comma 11 lett.a) del CCNL 23.01.2024, si dovrà tenere conto delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19/12/2019. L'esito positivo determina l'attribuzione di n. 2 punti per ogni valutazione.

Parimenti in conformità all'art. 23 comma 11 lett. d) del CCNL del 23.01.2024, si dovrà tenere conto della valutazione annuale da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 57 comma 4 del CCNL del 19/12/2019. L'esito positivo determina l'attribuzione di n. 0,20 punti per ogni valutazione.

Per ogni candidato dovrà essere redatta una scheda valutativa secondo i criteri di cui sopra ove saranno riportati i relativi punteggi derivanti dalle singole aree di analisi. Tale scheda, con relativo giudizio finale, dovrà essere opportuna mente datata e firmata dal o dai valutatori e conservata agli atti della selezione.